

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 76/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, Avv. Amedeo Citarella, Avv. Luca Giraldi, Avv. Franco Matera, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(407) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DARIO D'AGOSTINO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Giulianova Calcio Srl) ANTONIO BARNABEI (Presidente del Collegio Sindacale della Società Giulianova Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO Srl ▪ (N°. 7109/1037pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 7 (sette) per il Signor D'Agostino Dario e mesi 2 (due) per il Signor Barnabei Antonio e di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) in danno della Società Giulianova Calcio Srl, e i difensori della Società e del Presidente, i quali si sono riportati alle memorie difensive e alle conclusioni ivi rassegnate,

osserva quanto segue.

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, i Signori Dario D'Agostino e Antonio Barnabei, nelle qualità in rubrica, e la Società Giulianova Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente:

il Signor D'Agostino,

- della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C paragrafi IV) e V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti a due propri tesserati per la mensilità di ottobre 2010, e a sei propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
- della violazione prevista e punita dall'art.8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto in data 14 febbraio 2011 e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

il Signor Barnabei,

- della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto in data 14 febbraio 2011 e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

la Società,

- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto come in appresso specificato.

Le circostanze ascritte ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, dal cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a tutto quanto agli stessi imposto dalla normativa di riferimento.

Rileva che il richiamato art. 85 delle NOIF prescrive che le Società devono documentare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, a titolo di emolumenti sino alla chiusura del trimestre precedente e che le "quietanze di pagamento" prodotte dalla Società deferita non assolvono certo il cennato obbligo, dal momento che non sono validi i negozi abdicativi, aventi per oggetto diritti indisponibili del prestatore di lavoro, conclusi in violazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2113 cod. civ., la cui elencazione è tassativa.

Per quanto riguarda, invece, l'omesso versamento, alla seconda scadenza, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals specificati in rubrica, rileva annotare che esso non costituisce nuova violazione di alcuna norma, sicché non è sanzionabile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione).

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene che esse vadano comminate nei termini di cui in appresso.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor D'Agostino Dario, l'inibizione di mesi 6 (sei);
- al Signor Barnabei Antonio, l'inibizione di mesi 2 (due);
- alla Società Giulianova Calcio Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(412) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa ▪ (N°. 7132/1040pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

**(414) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa ▪ (N°. 7128/1039pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento di cui in appresso:

### **1° deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Giuseppe Santaguida, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società F.C. Catanzaro Spa, e la Società F.C. Catanzaro Spa (di seguito detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

il Signor Santaguida,

- della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché,

- per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;

la Società,

- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

### **2° deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Giuseppe Santaguida all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società F.C. Catanzaro Spa, e la Società F.C. Catanzaro Spa (di seguito detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

il Signor Santaguida,

- della violazione prevista dall'art. 85 lettera C) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché,

- per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;

la Società,

- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale;

riuniti i due procedimenti, letti gli atti, ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 7 (sette) per il Signor Santaguida Giuseppe e di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, in danno della Società F.C. Catanzaro Spa; osserva quanto segue.

### **I motivi della decisione**

I deferimenti sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto in appresso specificato.

Le circostanze ascritte al Signor Santaguida Giuseppe,

limitatamente agli omessi versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti del secondo trimestre nonché il pagamento di questi risultano provate dalla

documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto allo stesso imposto.

Per quanto riguarda, invece, l'omesso versamento, alla seconda scadenza, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals specificati in rubrica, rileva annotare che esso non costituisce nuova violazione di alcuna norma, sicché non è sanzionabile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione).

In merito alle sanzioni questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale, considerato anche che trattasi di più omissioni.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Santaguida Giuseppe, l'inibizione di mesi 6 (sei);
- alla Società Catanzaro Spa, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

### **(398) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), ILARIA VELTRONI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl - (N°. 7119/1014pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 3 (tre) per il Signor Veltroni Giorgio, dell'inibizione di mesi 5 (cinque) per la Signora Veltroni Ilaria e di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) in danno della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, ed il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alle memorie difensive in atti e alle conclusioni ivi rassegnate, osserva quanto segue.

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Signor Giorgio Veltroni, la Signora Ilaria Veltroni, nelle qualità in rubrica, e la Società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, per rispondere, rispettivamente:

il Signor Veltroni Giorgio,

- della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento di parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (Il trimestre), nei termini stabiliti dalla normativa federale;

la Signora Veltroni Ilaria,

- della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C paragrafo IV) delle NOIF, in relazione 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento di parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai

propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (Il trimestre), nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché,

- della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per aver prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

la Società,

- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Giorgio Veltroni e alla Signora Ilaria Veltroni risultano provate dalla documentazione in atti, dal cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini perentori normativamente fissati, a quanto agli stessi imposto in ordine al versamento delle ritenute Irpef.

Vi è prova, inoltre, che i fatti attestati dalla Signora Ilaria Veltroni, nella dichiarazione resa il 14 febbraio, non corrispondono alla realtà.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Veltroni Giorgio, l'inibizione di mesi 3 (tre);
- alla Signora Veltroni Ilaria, l'inibizione di mesi 5 (cinque);
- alla Società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

**(413) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DIOTALLEVI (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Foligno Calcio Srl), ROMANO STIEVANO (Presidente del Collegio Sindacale della Società Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (N°. 7113/1018pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 6 (sei) per il Signor Diotallevi Giuseppe, mesi 3 (tre) per il Signor Stievano Romano e di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) in danno della Società Foligno Calcio Srl, ed il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alle memorie depositate agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate, osserva quanto segue.

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, i Signori Giuseppe Diotallevi e Romano Stievano, nelle qualità in rubrica, e la Società Foligno Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente:

il Signor Diotallevi,

- della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C paragrafi IV) e V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a tre propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (Il trimestre), nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
- della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

il Signor Stievano,

- della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati della Società Foligno Calcio Srl per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

la Società,

- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto per quanto in appresso specificato.

Le circostanze ascritte ai Signori Giuseppe Diotallevi e Romano Stievano risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto agli stessi imposto dalla normativa di riferimento, anche se va tenuto da conto - ai fini della quantificazione della sanzione - che l'omissione rilevata e contestata riguarda solo una parte degli emolumenti dovuti e, precisamente, quelli concernenti i miglioramenti negoziati nell'ultimo scorcio del decorso anno.

Per quanto riguarda, invece, l'omesso versamento, alla seconda scadenza, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals specificati in rubrica, rileva annotare che esso non costituisce nuova violazione di alcuna norma, sicché non è sanzionabile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione).

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, pur tenendo conto delle attenuanti suindicate, ritiene che esse vadano comunque comminate nei termini di cui in appresso.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Diotallevi Giuseppe, l'inibizione di mesi 2 (due);
- al Signor Stievano Romano, l'inibizione di mesi 1 (uno);
- alla Società Foligno Calcio Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

\* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, Avv. Amedeo Citarella, Avv. Luca Giraldi, Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(402) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: ANDREA FAILLI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), LUIGI IMPARATO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl) E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl - (N°. 7127/1029pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

**(403) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: ANDREA FAILLI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), LUIGI IMPARATO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl) E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl - (N°. 7130/1030pf10-11/SP/blp del 30.3.2011 ).**

### **Il deferimento**

Con provvedimenti separati, entrambi del 30.3.2011, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Andrea Failli, Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Sangiovese 1927 Srl, il Signor Luigi Imparato, Consigliere Delegato e legale rappresentante, nonché la Società Sangiovese per rispondere: i dirigenti della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 CGS, a all'art. 90 comma 2 delle NOIF, per non aver provveduto, entro il termine del 14.2.11, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al trimestre luglio, agosto e settembre 2010, nonché della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, a all'art. 90 comma 2 delle NOIF, per non aver provveduto, sempre entro il termine del 14.2.11, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento di quelli relativi al trimestre luglio, agosto e settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS.

La Società non ha fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la

dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni complessive per i fatti di entrambi i deferimenti, che la Commissione ritiene oggi di riunire per connessione soggettiva:

- per il sig. Andrea Failli: 7 (sette) mesi di inibizione;
- per il sig. Luigi Imparato: 7 (sette) mesi di inibizione;
- per la Società A.C. Sangiovese 1927 Srl: 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è solo parzialmente fondato.

Risulta infatti - dalle certificazioni Covisoc - che la Società A.C. Sangiovese 1927 Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle menzionate norme federali non avendo provveduto al pagamento, entro il termine perentorio del 14.2.11, degli emolumenti ai propri tesserati, nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al trimestre ottobre-dicembre 2010.

Per quanto riguarda, invece, il capo del deferimento di non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al trimestre luglio, agosto e settembre 2010, nonché al pagamento delle ritenute Irpef e contributi Enpals per il precedente trimestre luglio-settembre 2010, va osservato che la norma federale non prevede l'ipotesi di recidiva fino al secondo trimestre e, pertanto, non può essere considerato, allo stato, un inadempimento nuovamente punibile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione).

Da tutto quanto su esposto deriva comunque l'affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere ai Sigg. Andrea Failli e Luigi Imparato la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno; alla Società A.C. Sangiovese 1927 Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(400) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO PAGLIUSO FABIANO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) RENZO CASTAGNINI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl - (N°. 7133/1017pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

**(399) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO PAGLIUSO FABIANO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) RENZO CASTAGNINI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl - (N°. 7118/1016pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

### **Il deferimento**

Con provvedimenti separati, entrambi del 30.3.2011, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Paolo Pagliuso Fabiano, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, il Signor Renzo Castagnini, Direttore Generale e legale rappresentante, nonché la Società Cosenza per rispondere: i

dirigenti della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, a all'art. 90 comma 2 delle NOIF, per non aver provveduto, entro il termine del 14.2.11, al pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento di parte degli emolumenti relativi al trimestre luglio, agosto e settembre 2010, nonché della violazione di cui all'art. 85, lettera c), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 CGS, a all'art. 90, comma 2 delle NOIF, per non aver provveduto, sempre entro il termine del 14.2.11, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento di quelli relativi al trimestre luglio, agosto e settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS.

Il Cosenza ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memorie difensive nelle quali, in sintesi, si evidenzia che i mancati versamenti oggetto di deferimento relativi al trimestre ottobre-dicembre 2010 siano configurabili come mere irregolarità formali e non sostanziali e, comunque, in via subordinata, si chiede l'applicazione di una pena minima grazie all'art. 24, CGS per il comportamento collaborativo tenuto dalla Società; per quanto riguarda, invece, i mancati versamenti oggetto di deferimento per il trimestre luglio-settembre 2010 si chiede il non luogo a provvedere essendo già stati oggetto di precedenti deferimenti e di procedimenti davanti alla stessa Commissione disciplinare nazionale.

Alla riunione odierna sono comparsi:

il difensore dei deferiti Pagliuso e Cosenza Calcio, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate; il difensore del deferito Castagnini il quale deposita memoria con documentazione allegata comprovante la mancata delega bancaria del Direttore Generale. Di ciò ha preso atto anche il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del solo deferito Pagliuso Fabiano e l'irrogazione delle seguenti sanzioni complessive per i fatti di entrambi i deferimenti, che la Commissione ritiene oggi di riunire per connessione soggettiva:

- per il Sig. Paolo Pagliuso Fabiano: 7 mesi di inibizione;
- per il Sig. Renzo Castagnini: proscioglimento;
- per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl: 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è solo parzialmente fondato.

Risulta infatti - dalle certificazioni Covisoc - che la Società Cosenza Calcio 1914 Srl non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle menzionate norme federali non avendo provveduto al pagamento, entro il termine perentorio del 14.2.11, di parte degli emolumenti ai propri tesserati, nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al trimestre ottobre-dicembre 2010.

Tale inadempimento non può evidentemente essere considerato, come vorrebbe la difesa dei deferiti, mera irregolarità formale, né pare poter essere accolta la richiesta di limitare la sanzione alla sola pena pecuniaria in considerazione di un generico atteggiamento corretto e collaborativo offerto dal Cosenza.

Per quanto riguarda, invece, il capo del deferimento di non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento di parte degli emolumenti relativi al trimestre luglio, agosto e settembre 2010, nonché al pagamento delle ritenute Irpef e contributi Enpals sempre per il trimestre luglio-settembre 2010, va osservato che la norma federale non prevede l'ipotesi di recidiva fino al secondo trimestre e, pertanto, non può essere considerato, allo stato, un inadempimento nuovamente punibile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione).

Da tutto quanto su esposto deriva comunque la affermazione di responsabilità del Pagliuso Fabiano, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Alla luce, invece, della documentazione depositata alla riunione odierna da cui si evince la mancanza di delega bancaria per il Castagnini, per quest'ultimo non possono ravvisarsi profili di responsabilità.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sigg. Paolo Pagliuso Fabiano la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei); alla Società Cosenza Calcio 1914 Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Proscioglie dagli addebiti ascrittigli il Sig. Renzo Castagnini.

**(401) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CAFFO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl), RAFFAELA IMENEO (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Vibonese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO Srl ▪ (N°. 7107/1028pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 30.3.2011, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Giuseppe Caffo, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società U.S. Vibonese Calcio Srl, la Signora Raffaella Imeneo, Presidente del Collegio Sindacale, nonché la Società Vibonese per rispondere: il Caffo della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) e V) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, a all'art. 90 comma 2 delle NOIF, per non aver provveduto, entro il termine del 14.2.11, al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS. Tutti i deferiti, inoltre, per rispondere della violazione di cui all'art.8, comma 1 del C.G.S. per inveridica dichiarazione.

La Società ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si evidenzia che oggetto del deferimento è il ritardato versamento relativo al solo calciatore Del Vivo per il mese di dicembre 2010 e che tale ritardo è stato imputabile ad un mero errore di trascrizione del codice iban del beneficiario del bonifico. Infatti la Società per tempo aveva dato mandato alla Banca di effettuare i previsti pagamenti ai suoi tesserati e tutti i pagamenti erano andati a buon fine ad esclusione, appunto, di quello a Del Vivo per il su citato errore. Il giorno 15.2.11, comunque, si è provveduto a correggere il

codice iban e il pagamento è potuto avvenire. Il 14 febbraio 2011 la Società, nel frattempo, aveva comunque inviato dichiarazione sottoscritta dai due dirigenti deferiti di avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti. Per quanto riguarda, invece, i mancati versamenti oggetto di deferimento per il trimestre luglio-settembre 2010 si chiede il non luogo a provvedere essendo già stati oggetto di precedente deferimento e di giudicato davanti alla stessa Commissione disciplinare nazionale.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giuseppe Caffo: 7 (sette) mesi di inibizione;
- per il Sig.ra Raffaella Imeneo: 2 (due) mesi di inibizione;
- per la Società U.S. Vibonese Calcio Srl: 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso ed € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è solo parzialmente fondato.

Risulta infatti - dalle certificazioni Covisoc - che la Società Vibonese Calcio Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle menzionate norme federali non avendo provveduto al pagamento, entro il termine perentorio del 14.2.11, dell' emolumento al proprio tesserato Del Vivo per il mese di dicembre 2010. In realtà, tuttavia, vi è da considerare che, da quanto prodotto dalla difesa, effettivamente, emerge che la Società aveva dato mandato, il giorno 11 febbraio, alla Banca Popolare del Mezzogiorno di bonificare gli stipendi a tutti i propri tesserati e che, solo per un mero errore di trascrizione del codice iban relativo al conto corrente del giocatore Del Vivo, il bonifico non aveva avuto buon fine. Una volta corretto l'errore il bonifico veniva effettuato, ma, a questo punto, solo il giorno 15 febbraio.

Ritiene pertanto questa Commissione che possa configurarsi il caso di errore scusabile in buona fede.

Vi è però da ravvisarsi profilo di responsabilità in capo ai deferiti - che non hanno adoperato la necessaria diligenza avendo ommesso di verificare il buon esito dell'ordine di pagamento dato in Banca - per la dichiarazione resa in data 14.2.11, e sottoscritta dai due dirigenti societari, di avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; ciò infatti non corrispondeva a verità, come si è detto sopra, per il mancato buon esito, a quella data, del bonifico al Del Vivo.

Per quanto riguarda, invece, il capo del deferimento di non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento delle ritenute Irpef e contributi Enpals per il precedente trimestre luglio-settembre 2010, va osservato che la norma federale non prevede l'ipotesi di recidiva fino al secondo trimestre e, pertanto, non può essere considerato, allo stato, un inadempimento nuovamente punibile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione).

Da tutto quanto su esposto deriva comunque un'affermazione di generica responsabilità dei deferiti per la violazione dell'art.8, comma 1 del C.G.S., cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere ai Sigg. Giuseppe Caffo e Raffaella Imeneo la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) ciascuno; alla Società U.S. Vibonese Calcio Srl la sanzione di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda.

**(404) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 7121/1031pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

**(405) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) RAFFAELE FERRARA (Procuratore e Legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 7110/1032pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

Con atto del 30.3.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Pattoni Massimo Amministratore Unico e legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; e la Aurora Pro Patria 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Con distinto atto del 30.3.2011, la Procura federale ha inoltre deferito il Pattoni nella suddetta qualità, ed il Sig. Ferrara Raffaele Procuratore e legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C) paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; e la Aurora Pro Patria 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna, si è provveduto alla riunione dei due procedimenti relativi ai suddetti deferimenti.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali la Società ha dedotto di essere stata già sanzionata con riferimento alle contestazioni relative al I trimestre; il Pattoni ha dedotto di essere subentrato nelle funzioni di amministratore unico della Società solo il 4 gennaio 2011 per cui non gli potrebbero essere addebitate infrazioni riferite a periodi precedenti; il Ferrara ha dedotto che la procura speciale conferitagli

esclude qualsiasi incombenza relativa alla gestione della prima squadra, e qualsiasi ruolo di responsabilità amministrativa.

La Procura federale ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, per il Sig. Pattoni Massimo l'inibizione per mesi 7 (sette), e per il Sig. Ferrara Raffaele l'inibizione di mesi 3 (tre).

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto limitatamente alle violazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, mentre, in ordine alle violazioni relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 va considerato che i deferiti sono stati già sanzionati da questa Commissione disciplinare, né l'Ordinamento prevede un'ulteriore sanzione per la recidiva se non con riferimento al persistere dell'infrazione nella fase terminale della stagione ed ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza successivo.

In ordine al deferimento per le infrazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, invece, va osservato che dagli atti risulta che con note dell'11 marzo 2011 la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la Aurora Pro Patria 1919, in violazione di quanto previsto dall'art. 85, lettera c), paragrafi IV e V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 dovuti ai propri tesserati, ed al pagamento degli stessi emolumenti.

La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento degli oneri in questione, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito.

Le suddette condotte integrano la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lettera C) paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF.

Detti comportamenti, che consistono in violazione di obblighi positivi posti a carico della Società, sono ascrivibili al Sig. Pattoni Massimo Amministratore Unico e legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società.

Va invece prosciolto il deferito Ferrara in quanto, dalla procura notarile conferitagli effettivamente risulta che gli sono stati affidati solo compiti relativi al settore giovanile della Società né risulta prova di incarichi amministrativi riguardanti le incombenze di cui al deferimento.

Sanzioni congrue e conformi alle disposizioni vigenti, appaiono quelle di 2 (due) punti di penalizzazione per l'Aurora Pro Patria 1919 Srl e di sei mesi di inibizione per il Sig. Pattoni Massimo.

P.Q.M.

In accoglimento parziale del deferimento infligge alla Aurora Pro Patria 1919 Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, al Sig. Pattoni Massimo Antonio l'inibizione per mesi 6 (sei).

Proscioglie il Sig. Ferrara Raffaele dall'addebito contestatogli.

**(415) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO PERNIOLA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Matera**

**Srl) VITO VIRGINTINO (Presidente del Collegio Sindacale della FC Matera Srl) E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl - (N°. 7134/1036pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

Con atto del 30.3.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Perniola Tommaso Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della F.C. Matera Srl per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, e della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; il Sig. Virgintino Vito Presidente del Collegio Sindacale della F.C. Matera Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; e la F.C. Matera Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante ed al proprio Presidente del Collegio Sindacale.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali hanno dedotto, quanto alla violazione di cui all'art. 8 comma 1, di non avere posto in essere alcuna dichiarazione non veridica in quanto il calciatore Del Sorbo, a cui si riferisce l'emolumento che non sarebbe stato corrisposto nei termini, aveva manifestato l'intenzione di rinunciare alla mensilità di dicembre 2010 a seguito del trasferimento, da lui richiesto, ad altra Società, mentre il successivo pagamento della somma corrispondente a tale mensilità sarebbe stato mero atto di liberalità. Quanto alla violazione dell'art. 10 comma 3 CGS i medesimi deferiti deducono di avere regolarmente corrisposto tutti gli emolumenti nei termini previsti, mentre la posizione del Del Sorbo sarebbe stata definita con gli accordi suddetti, senza la violazione di alcuna norma.

Alla udienza odierna i deferiti hanno prodotto verbale di conciliazione sindacale con il quale, fra l'altro, il calciatore Del Sorbo dichiara di voler rinunciare, ed in effetti rinuncia agli emolumenti per le mensilità di dicembre 2010 e gennaio 2011. All'esito di tale produzione il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Dagli atti risulta che con nota dell'11 marzo 2011 la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la F.C. Matera Srl, in violazione di quanto previsto dall'art. 85, lettera c) paragrafo IV delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 e, in particolare, ha corrisposto al proprio tesserato Del Sorbo Antonio la mensilità di dicembre 2010 in data 21 febbraio 2011.

A nulla può rilevare l'eventuale rinuncia del calciatore alle retribuzioni spettantegli. Va infatti considerato, oltre all'illegittimità di una rinuncia del lavoratore ad un diritto indisponibile quale quello alla retribuzione ex art. 2113 cod. civ., ed alla irritualità del

verbale di conciliazione sindacale prodotto senza alcuna omologazione da parte dell'autorità giudiziaria, che, con più diretto riferimento all'ordinamento sportivo, questo prevede precisi termini per i pagamenti degli emolumenti ai tesserati, termini posti nel superiore interesse dell'ordinato svolgimento della attività sportiva e che le parti non hanno il potere di derogare nella loro autonomia negoziale.

La condotta contestata ai deferiti e confermata, in punto di fatto, dal verbale di conciliazione prodotto, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lettera C) paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF

Detto comportamento, che consiste in violazione di obblighi positivi posti a carico della Società, è ascrivibile al Sig. Perniola Tommaso, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della F.C. Matera Srl in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società.

La stessa Società, inoltre, con dichiarazione del 14 febbraio 2011 sottoscritta dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Perniola Tommaso, e dal Presidente del Collegio Sindacale Virgintino Vito, depositata presso la Co.Vi.So.C. in pari data, ha attestato l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Tale dichiarazione è risultata non veritiera all'esito degli accertamenti svolti dalla suddetta Società di revisione, con riferimento all'avvenuto pagamento, entro il termine fissato dalla normativa federale di riferimento, di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati della F.C. Matera Srl per la mensilità di dicembre 2010. Tale non veridicità della citata dichiarazione integra la violazione di cui all'art. 8, comma 1, del CGS ascrivibile ai sottoscrittori della stessa e, quindi, al Sig. Perniola Tommaso, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della F.C. Matera Srl, ed al Sig. Virgintino Vito, Presidente del Collegio Sindacale della F.C. Matera Srl. Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della F.C. Matera Srl, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS.

Appaiono congrue e conformi alle disposizioni vigenti la sanzione di un punto di penalizzazione e dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società, quella di 3 (tre) mesi di inibizione per il Presidente del Consiglio di amministrazione Perniola Tommaso, e quella di un mese di inibizione per il Presidente del Collegio Sindacale Virgintino Vito.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento infligge alla F.C. Matera Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e la sanzione di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda, al Sig. Perniola Tommaso l'inibizione per mesi 3 (tre), ed al Sig. Virgintino Vito l'inibizione per 1 (uno) mese.

**(410) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PUPINO (Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl - (N°. 7131/1021pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

**(411) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PUPINO (Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl - (N°. 7123/1022pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

Con atto del 30.3.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Pupino Antonio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della F.B. Brindisi 1912 Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; e la F.B. Brindisi 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Con distinto atto del 30.3.2011, la Procura federale ha inoltre deferito il Pupino nella suddetta qualità per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; e la F.B. Brindisi 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali hanno dedotto che la ritardata documentazione attestante il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, ed il pagamento delle stesse mensilità, potrebbe configurarsi come una mera irregolarità formale e non sostanziale, mentre per la contestata inadempienza relativa al I trimestre dovrebbe essere dichiarato il non luogo a provvedere trattandosi di violazione già oggetto di deferimento e di procedimento innanzi a questa stessa Commissione Disciplinare. Pertanto i deferiti hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, e limitatamente alla ritardata comunicazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sulle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, e l'avvenuto pagamento delle stesse mensilità, il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all'art. 24 del CGS, con conseguente applicazione di una punizione minima da contenersi entro i limiti dell'ammenda; ammesso il Pupino le proprie responsabilità insistevano per l'applicazione della sanzione minima, sostenendo che l'esiguo ritardo nel soddisfacimento dell'onere, ascrivibile ad un periodo di sofferenza finanziaria, dovrebbe comportare una positiva valutazione da parte di questa Commissione ai fini della determinazione della sanzione, contenuta comunque nel minimo edittale. Chiedevano, infine, il non luogo a provvedere sulla contestazione relativa agli omologhi inadempimenti per il primo trimestre, in forza del principio del ne bis in idem.

Alla riunione odierna, si è provveduto alla riunione dei due procedimenti relativi ai suddetti deferimenti, per connessione soggettiva.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto limitatamente alle violazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, mentre, in ordine alle violazioni relative

alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 va considerato che i deferiti sono stati già sanzionati da questa Commissione Disciplinare, né l'ordinamento prevede un'ulteriore sanzione per la recidiva se non con riferimento al persistere dell'infrazione nella fase terminale della stagione ed ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza successivo. In ordine al deferimento per le infrazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, invece, va osservato che dagli atti risulta che con note dell'11 marzo 2011 la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la Società F.B. Brindisi 19121 Srl, in violazione di quanto previsto dall'art. 85 lettera c) paragrafi IV e V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 dovuti ai propri tesserati, ed al pagamento degli stessi emolumenti.

La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento degli oneri in questione, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito.

Le suddette condotte integrano la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lettera C), paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF

Detti comportamenti, che consistono in violazione di obblighi positivi posti a carico della Società, sono ascrivibili al Sig. Pupino Antonio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società.

Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della F.B. Brindisi 1912 Srl, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS.

Sanzioni congrue e conformi alle disposizioni vigenti, appaiono quelle di 2 (due) punti di penalizzazione per la F.B. Brindisi 1912 Srl e di sei mesi di inibizione per il Sig. Pupino Antonio.

P.Q.M.

In accoglimento parziale del deferimento infligge alla F.B. Brindisi 1912 Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed al Sig. Pupino Antonio l'inibizione per mesi 6 (sei).

**(409) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) PIETRO MORETTI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl - (N°. 7115/1034pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

**(408) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) PIETRO MORETTI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl - (N°. 7125/1035pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

Con nota del 30.3.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Signori Maglione Giuseppe e Moretti Pietro, rispettivamente Presidente del C.d'A. e Consigliere delegato della Società A.S. Melfi Srl, di cui sono entrambi legali rappresentanti, nonché la Società Melfi Srl, per rispondere:

i primi due, della violazione di cui all'art. 85, lettera C, paragrafo IV delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento di parte degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento di parte degli emolumenti relativi al primo trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;

la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta ai suoi rappresentanti legali.

Con altra nota in pari data, i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

i primi due, della violazione di cui all'art. 85, lettera C, paragrafo V delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il primo trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;

la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta ai suoi rappresentanti legali.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 7.4.2011, i due procedimenti, stante la connessione soggettiva, sono stati riuniti con ordinanza.

Il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 7 (sette) per Maglione Giuseppe;
- inibizione di mesi 7 (sette) per Moretti Pietro;
- penalizzazione di punti 3 (tre) per la Società Melfi Srl.

Il difensore dei deferiti, ammessa la circostanza degli omessi pagamenti e versamenti riferiti al II trimestre, si è rimesso alla Commissione quanto alla determinazione delle sanzioni; con riferimento alla contestazione della persistente omissione dei pagamenti e versamenti riferiti al I trimestre, di contro, ha eccepito la violazione del principio del *ne bis in idem* e, pertanto, ha chiesto contenersi nei limiti del minimo la sanzione della penalizzazione.

Il deferimento è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento l'eccezione formulata dalla difesa dei deferiti.

Con nota dell'11.3.2011 la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale che la Società Melfi Srl non aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, entro il termine del 14.2.2010, vale a dire entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (art. 85, lett. C, par. IV, NOIF), nonché il permanere del mancato pagamento degli emolumenti di

luglio, agosto e settembre 2010, già segnalato alla medesima Procura con altra nota del 28.11.2010.

Tanto, pur in presenza della dichiarazione del 15.11.2010, sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal presidente del collegio sindacale, con cui si attestava il pagamento di tutti gli emolumenti riferiti al trimestre lug./sett. 2010, emergeva dal report della Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei relativi controlli.

Con altra nota in data 11.3.2011 la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale che la ridetta Società non aveva provveduto al versamento, entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (art. 85, lett. C, par. V, NOIF) delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti del trimestre ott.- dic. 2010, nonché il permanere dell'omesso versamento, sempre per ritenute e contributi, riferito agli emolumenti del trimestre lug./sett. 2010, anch'esso già segnalato alla procura con precedente nota del 6.12.2010.

Anche in questo caso l'omesso versamento emergeva dal report della Deloitte & Touche Spa.

Sta di fatto che, con riferimento al I trimestre, gli odierni deferiti sono stati già sanzionati nell'ambito di precedente procedimento disciplinare e che, in assenza di una espressa norma che preveda quale autonomo illecito, alla scadenza del termine riferito al II trimestre, la persistente omissione dei pagamenti e versamenti riferiti al I trimestre, detto comportamento non può essere sanzionato, né costituire circostanza aggravante delle omissioni riferite al II trimestre.

Delle violazioni ascritte ai legali rappresentanti, stante il rapporto di immedesimazione con la Società, risponde a titolo di responsabilità diretta anche la stessa Società, giusta quanto previsto dall'art. 4, comma 1, CGS.

Ritenuto che l'art. 10, comma 3, CGS, per ognuna delle violazioni contestate rimanda, in punto sanzioni, all'art.18, comma 1, lett. g), che prevede la sanzione minima di un punto di penalizzazione, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) a carico di Maglione Giuseppe;
- inibizione di mesi 6 (sei) a carico di Moretti Pietro;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società Melfi Srl.

**(395) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO ROSSI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Carpi FC 1909) DAVIDE MALAVASI (Presidente del collegio sindacale della Società Carpi FC 1909 Srl) E DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 Srl ▪ (N°. 7111/1041pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Sig. Marcello Rossi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Carpi F.C. 1909;
- il Sig. Davide Malavasi, Presidente del Collegio Sindacale della Società Carpi F.C. 1909;
- la Società Carpi F.C. 1909;

per rispondere: a) il Sig. Marcello Rossi della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 (Il trimestre) nei termini stabiliti dalla normativa federale; inoltre della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Signor Davide Malavasi della violazione prevista e punta dall'art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati della Società Carpi F.C. 1909 per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; c) la Società Carpi F.C. 1909 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale, nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale.

Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire memoria con la quale ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti.

All'udienza del 7/4/2011 il rappresentante della Procura ha chiesto la condanna del Rossi all'inibizione per mesi 5 (cinque), del Malavasi all'inibizione per mesi 2 (due) e della Società Carpi F.C. 1909 alla penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti.

Dagli accertamenti compiuti dalla Co.Vi.So.C. sulla base del rapporto redatto dalla Società di Revisione risulta che la Società Carpi F.C. 1909, in violazione di quanto previsto dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV, delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al pagamento degli emolumenti dovuti a un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 (Il trimestre).

E' emerso, infatti, che la Società ha corrisposto al proprio tesserato Simone Malatesta la mensilità di dicembre 2010 in data 21 febbraio 2011.

Risulta altresì che la Società Carpi F.C. 1909, con dichiarazione del 14 febbraio 2011, sottoscritta dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Marcello Rossi, e dal Presidente del Collegio Sindacale, Sig. Davide Malavasi, depositata presso la Co.Vi.So.C. in pari data, ha attestato l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010.

La normativa federale prevede termini perentori per numerosi adempimenti tra i quali l'erogazione delle retribuzioni ai calciatori.

Ai fini di tale normativa, accettata da tutti i tesserati al momento dell'affiliazione, è del tutto irrilevante l'eventuale assenso del destinatario della retribuzione. Peraltro anche nell'ordinamento civilistico l'art. 2113 cod. civ. prevede che le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto il diritto alla retribuzione non sono valide.

E' peraltro evidente che introdurre nell'ordinamento federale la possibilità di deroghe sostanzialmente convenzionali al rispetto dei termini di pagamento, vanificherebbe la ratio stessa della norma.

Non c'è dubbio infine che la dichiarazione datata 14/2/2011 sia attesti una situazione certamente difforme da quella reale. E' infatti pacifico che alla data del 14/2/2011 il Carpi non aveva corrisposto la retribuzione dovuta al calciatore Malatesta.

Sussiste pertanto la responsabilità disciplinare dei deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) a Rossi Marcello, inibizione di mesi 1 (uno) a Malavasi Davide, ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Carpi F.C. 1909.

**(396) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Srl - (N°. 7124/1020pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

**(397) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Srl - (N°. 7116/1019pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Sig. Francesco Rispoli, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
- la Società Salernitana Calcio 1919 Spa;

per rispondere: a) il Sig. Francesco Rispoli della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C, paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, della NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; b) la Società Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

Con separato atto il Procuratore Federale ha deferito i medesimi soggetti, per rispondere:

a) il Signor Francesco Rispoli della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo V della NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; b) la Società

Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire memoria con la quale chiede che venga disposto il proscioglimento dei propri assistiti per le violazioni relative al primo trimestre.

Alla riunione del 7/4/2011 i due deferimenti sono stati riuniti ed il rappresentante della Procura ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi sette per il Rispoli e della penalizzazione di punti tre per la Salernitana.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla propria memoria ed ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti per le violazioni relative al primo trimestre, nulla opponendo alla condanna per le altre violazioni contestate in relazione al secondo trimestre.

Dagli accertamenti compiuti della Co.Vi.So.C. sulla base del rapporto redatto dalla Società di revisione è risultato che la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, in violazione di quanto previsto dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV, delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al pagamento degli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre) dovuti ai propri tesserati;

La Co.Vi.So.C. ha altresì, riscontrato che, alla data del 14/2/2011, la predetta Società non aveva ancora provveduto al pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I trimestre) dovuti ai propri tesserati, come segnalato con nota del 28/1/2011.

Per quanto attiene ai fatti del secondo deferimento, la Co.Vi.So.C. ha accertato che la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, in violazione di quanto previsto dall'art. 85, lettera C) paragrafo V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre) dovuti ai propri tesserati. Inoltre ha riscontrato che, alla data del 14/2/2011, la predetta Società non aveva ancora provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I trimestre) dovuti ai propri tesserati, come segnalato con nota del 6/12/2010.

Non pare dubbio che le condotte relative al secondo trimestre 2010 (ottobre, novembre e dicembre) integrino la violazione della fattispecie prevista dall'articolo 85, lettera C, paragrafo IV, delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF.

Detti comportamenti, sono ascrivibili al Sig. Francesco Rispoli, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Da esse consegue la responsabilità diretta della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda le condotte riferite al primo trimestre 2010 per le quali i deferiti sono stati già giudicati. Non sembra infatti che il perdurare dell'inadempimento per il trimestre successivo realizzi una nuova e diversa violazione della normativa federale rispetto a quella oggetto del precedente giudizio.

Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

ritenuta la responsabilità dei deferiti limitatamente alle condotte riferite al secondo trimestre 2010, infligge a Francesco Rispoli la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) ed alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(406) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SCHIAVON (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl) E DELLA SOCIETÀ POMEZIA Srl • (N°. 7108/1033pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).**

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- Il Sig. Schiavon Maurizio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società Pomezia Calcio Srl;
- la Società Pomezia Calcio Srl;

Per rispondere: a) il Sig. Maurizio Schiavon della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2010 (Il trimestre) nei termini stabiliti dalla normativa federale; inoltre della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla CO.VI.SO.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di novembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Pomezia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

I deferiti hanno fatto pervenire memoria con la quale chiedono il proscioglimento dall'incolpazione relativa alla violazione dell'art. 8 comma 1 CGS e l'applicazione degli art. 23 e 24 CGS con irrogazione della sola pena pecuniaria per la restante incolpazione.

All'udienza del 7/4/2011 il rappresentante della Procura ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi cinque per Maurizio Schiavon e penalizzazione di punti uno e ammenda di € 3.000,00 per la Società Pomezia Calcio Srl.

Il difensore dei deferiti ha insistito per l'accoglimento delle istanze illustrate nella memoria difensiva.

Dagli accertamenti effettuati dalla COVISOC sulla base dei rapporti redatti dalla Società di revisione risulta che la Società Pomezia Calcio Srl, in violazione di quanto previsto dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV, delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 febbraio 2011, al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2010.

Inoltre la Società Pomezia Calcio Srl, con dichiarazione del 14 febbraio 2011, sottoscritta dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Maurizio Schiavon, depositata presso la Co.Vi.So.C. in pari data, ha attestato l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e di acconti per il mese dicembre 2010.

Detta dichiarazione è risultata non veridica per quanto riguarda l'avvenuto pagamento, entro il termine fissato dalla normativa federale di riferimento, di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati dalla Società Pomezia Calcio Srl per la mensilità di novembre 2010.

Non vi è dubbio che la dichiarazione resa in data 14/2/2010 attesti, contrariamente al vero di aver effettuato i pagamenti relativi al mese di novembre. La tesi di un non meglio precisato "errore materiale" che escluderebbe il dolo è priva di pregio oltre che di prova. La modesta entità delle morosità maturate non esclude la punibilità della condotta. Inoltre il fatto che lo Schiavon abbia espressamente corretto a penna il modulo recante l'attestazione di pagamento precisando di aver versato acconti solo limitatamente al mese di dicembre, esclude che si possa parlare di mera disattenzione.

Non ricorrono i requisiti di cui all'art. 24 CGS in quanto i deferiti non hanno ammesso pienamente la loro responsabilità e non hanno prestato alcuna collaborazione per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, anzi hanno cercato di nascondere le proprie.

Sussiste pertanto la responsabilità disciplinare dei deferiti e sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo

P.Q.M.

Infligge a Maurizio Schiavon l'inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società Pomezia Calcio Srl l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN  
**Avv. Sergio Artico**

“”

**Pubblicato in Roma l'8 aprile 2011**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**